

**INCARICO DI PRESTAZIONE SCIENTIFICA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE**

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

TRA

L'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (d'ora in avanti ISUC) codice fiscale 80014240545 con sede in Perugia Piazza IV Novembre, n. 23, rappresentato dal Commissario Avv. Valter Biscotti nato a Peschici il ~~1/04/1959~~ domiciliato per la carica in Perugia, Piazza IV Novembre, n.23;

E

La Dott.ssa Gloria Malà codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, nata a PERUGIA, il ~~1/08/1995~~ e residente a PERUGIA, ~~XXXXXXXXXX~~ - 06073 Corciano (PG), di seguito indicata come "Collaboratore";

VISTO

Il regolamento interno dell'ISUC per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo;

TENUTO CONTO CHE

come disciplinato dall'articolo 2 del regolamento, gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee;

RAVVISATO CHE

come affermato dall'articolo 6 del regolamento in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso, il Commissario può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati;

il Commissario dell'ISUC con delibera n. 12 del 5 ottobre 2020 ha conferito l'incarico di prestazione scientifica in regime di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento della ricerca di cui al successivo articolo 2 alla dottoressa Gloria Malà;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del C.C., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – Oggetto della prestazione

L'oggetto della prestazione è volto a realizzare un convegno internazionale dal titolo *Umbriae Humanitas. L'Umbria di San Benedetto e San Francesco: radici storiche di umanesimo cristiano e presenze nella cultura civile d'impresa contemporanea* e di presentare l'opera *La Regione e l'Umbria. L'istituzione e la società dal 1970 a oggi*.

ART. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Presidente dell'ISUC, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il collaboratore inoltre si impegna al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 gennaio 2014, n. 410 e consultabile alla pagina internet <http://www.consiglio.regione.umbria.it/il-consiglio/atti-general>. La violazione di tali obblighi di condotta da parte del prestatore di lavoro costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 4 – Durata del contratto

L'incarico avrà inizio il giorno 12/10/2020 e terminerà il 11/04/2020.

ART. 5 – Compenso, rimborsi spese e modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in complessivi euro 4.000,00 (euro quattromila/00), al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore da corrispondersi in due soluzioni: la prima parte verrà liquidata dopo il terzo mese dalla firma del contratto, nella misura del 50% dell'importo complessivo e previa verifica dell'avanzamento della ricerca oggetto dell'incarico; la seconda parte verrà erogata al termine dell'incarico, previa presentazione di apposita notula e accertamento da parte del Presidente del l'ISUC circa il regolare e corretto svolgimento dell'incarico stesso.

ART. 6 – Recesso

L'ISUC si riserva la facoltà di recedere motivatamente e in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'ISUC. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'ISUC. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Presidente dell'ISUC ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'ISUC stesso.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – Responsabilità

Il collaboratore solleva l'ISUC da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 11 – Tutela dati personali

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679

ART. 12 – Foro competente

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Perugia.


Perugia, li 6.10.2020

Letto, confermato, sottoscritto.


IL COMMISSARIO
Valter Biscotti

IL COLLABORATORE
Gloria Malà

firma



firma



Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 gennaio 2014, n. 410 - consultabile alla pagina internet <http://www.consiglio.regione.umbria.it/il-consiglio/atti-generalis> - e di aver preso conoscenza degli obblighi di condotta ivi previsti.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 6 - (Recesso)
- Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)
- Art. 8 - (Responsabilità)
- Art. 12 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE

